

ORDINE *dei* FARMACISTI *della* PROVINCIA *di* AGRIGENTO

"ENTE *di* DIRITTO PUBBLICO" (D.L. C.P.S. 13-9-1946 n° 233)

Via Imera, 217 – tel. 0922 553321 fax 0922 553981 – 92100 AGRIGENTO

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELLA TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI
ai sensi del d.lgs. 24/2023, delle linee guida approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e del regolamento approvato da ANAC con delibera n. 301 del 12 luglio 2023

Adottata con Delibera **33** del **26 settembre 2023**

1. Premessa della procedura

Il 15 luglio 2023 sono divenute efficaci le disposizioni del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, con il quale, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, è stata introdotta la nuova disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La presente procedura costituisce misura di prevenzione della corruzione adottata dall'Ordine dei Farmacisti di Agrigento ed ha ad oggetto sia la tutela del soggetto segnalante ("whistleblower"), sia la predisposizione di modalità di segnalazione.

2. Destinatari

Il D. Lgs. tra le persone destinatarie della nuova disciplina include, tra l'altro, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 - tra le quali rientrano «tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali» e, quindi, anche gli Ordini professionali - i lavoratori, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti che svolgono o prestano la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore pubblico, nonché le persone con funzioni di amministrazione, controllo e vigilanza o rappresentanza (e, dunque, per gli Ordini professionali, tra gli altri, il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso i detti soggetti.

3. Tutela e Soggetti tutelati

La segnalazione maturata nel contesto lavorativo dell'Ente, che risulti finalizzata all'emersione di illeciti, comporta:

- il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione.

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni di tutela trovano applicazione verso:

- i dipendenti dell'Ente
- i titolari di un rapporto di collaborazione, ex art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;

- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4. Estensione dei soggetti tutelati

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avviene:

- quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori (una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

5. Oggetto della segnalazione

Il segnalante può effettuare segnalazioni inerenti a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute

pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

La presente procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano qui di seguito quelle azioni o quelle omissioni, commesse o tentate, che possono essere oggetto della segnalazione:

- azioni od omissioni penalmente rilevanti, fraudolente o corruttive;
- azioni od omissioni realizzate in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni dell'Ente che siano sanzionabili in via disciplinare;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ente
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- azioni od omissioni illegali, quali il furto, la violenza, le molestie, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Ente, l'utilizzo di beni dell'Ente per scopi privati;
- azioni od omissioni potenzialmente dannose per la Federazione, quale la cattiva amministrazione, le inefficienze o lo spreco di risorse;
- azioni od omissioni potenzialmente idonee ad arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni od omissioni configuranti un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente

6. OBBLIGHI DELL'ENTE

6.1 Canale di segnalazione interna

L'Ordine, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali con atto organizzativo, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che consente di effettuare segnalazioni oggetto della presente procedura assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché assicurare la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6.2 Canale di segnalazione interno: forma e contenuto delle segnalazioni

Il segnalante può svolgere la segnalazione mediante il canale criptato messo a disposizione a fronte dell'adesione alla convenzione stipulata con WhistleblowingPA, il cui portale è liberamente accessibile dalla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ordine al link <https://ordinedeifarmacistiprovinciaagrigeno.whistleblowing.it/>

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al RPCT., che riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione con il codice identificativo della stessa, e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT e, qualora ritenuto da quest'ultimo, al dipendente a ciò specificatamente autorizzato. Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata. La segnalazione viene fatta on line attraverso la compilazione di un questionario guidato; nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

6.3 Segnalazione forma orale

L'Ordine non si avvale di un canale orale e per l'effetto non attiva modalità di segnalazione né mediante linea telefonica, né registrazione, né mediante un incontro diretto.

6.4 Contenuto della segnalazione

Il segnalante fornisce tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute verifiche, quali:

- generalità del segnalante
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno dell'Ordine, ovvero i rapporti che intrattiene con il medesimo, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari. Il segnalante è altresì consapevole che l'RPCT potrebbe non prendere in considerazione le segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura.

6.5 Canale di segnalazione interno: gestione della segnalazione

Il RPCT, dopo avere ricevuto la segnalazione:

- a. rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b. se necessario chiede al segnalante integrazioni
- c. da seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza
- d. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento; in mancanza dell'avviso di ricevimento, fornisce riscontro entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La gestione della segnalazione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate sono di competenza del RPCT che opera nel rispetto del principio di imparzialità e riservatezza, svolgendo tutte le attività ritenute più opportune ivi inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. In via preliminare, il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico.

Nello specifico, il RPCT:

- verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione (cfr. art. Soggetti tutelati)
- se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione
- procede alla valutazione -se del caso chiedendo integrazioni- analizzando se la condotta segnalata è tra quelle considerate illecite, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel caso di segnalazione fondata, il RPCT -considerata la natura della violazione segnalata- procede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunica l'esito dell'accertamento al Responsabile gerarchico per i provvedimenti di competenza, adotta gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto sono necessari a tutela dell'Ente.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il RPCT assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6.6 Canale di segnalazione esterno

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorre una delle seguenti condizioni:

- nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va presentata in forma scritta all'ANAC, utilizzando un canale di segnalazione disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

A fronte della segnalazione ricevuta, ANAC:

- dà avviso al segnalante del ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni il segnalante e richiedere se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

7. Tutela del segnalante-obbligo di Riservatezza

L'identità del segnalante viene sempre protetta, salvo i casi in cui si possa configurare una responsabilità per calunnia o diffamazione e quelli in cui non è possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

L'identità del segnalante, né altre informazioni da cui si può evincere, possono essere rivelate senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza nel rispetto della normativa di riferimento.

L'Ente è tenuto ad adottare le seguenti misure:

A. Procedimenti che dovessero derivare dalla segnalazione:

- ✓ rispetto al procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- ✓ rispetto al procedimento davanti alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- ✓ rispetto al procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se

conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

B. La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss. L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

8. Tutela del segnalante – Protezione da ritorsioni

Non è consentita verso il segnalante alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La tutela contro le ritorsioni e discriminazioni si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare: 1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;

3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

5. le note di merito negative o le referenze negative;

6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

In caso di misure ritorsive direttamente collegate alla segnalazione di condotte illecite, il segnalante e i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015;

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio Direttivo
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Resta inteso che le tutele dalle ritorsioni non sono garantite quanto è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9. Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura

di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni

10. Tutela della privacy

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'ente, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali. È stata adottata una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower pubblicata sul sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione.

11. Sanzioni

L'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle prescritte dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- Da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui le tutele non sono state garantite al segnalante (per diffamazione o calunnia) salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.